

21.498 n Iv. pa. Roduit. Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell'AI

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale

del 17 gennaio 2025

Maggioranza

Minoranza (Glarner, Aeschi Thomas, de Courten, Graber, Gutjahr, Thalman-Bieri)

Non entrare in materia

**Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità
(Rafforzamento della procedura di conciliazione per le perizie monodisciplinari AI)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

1 FF 2025 ...

2 FF 2025 ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

I

La legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità³ è modificata come segue:

Art. 57 **Compiti**

Art. 57 cpv. 4 e 5

¹ Gli uffici AI hanno in particolare i compiti seguenti:

- a. provvedere alla consulenza finalizzata all'integrazione;
- b. provvedere al rilevamento tempestivo;
- c. determinare, attuare e sorvegliare i provvedimenti di intervento tempestivo, compresi la consulenza e l'accompagnamento necessari;
- d. accertare le condizioni assicurative;
- e. accertare le possibilità di integrazione dell'assicurato in funzione delle sue risorse, con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico;
- f. determinare i provvedimenti d'integrazione con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico, attuare e sorvegliare tali provvedimenti, offrire all'assicurato e al suo datore di lavoro la consulenza e l'accompagnamento necessari durante l'integrazione e l'esame del diritto alla rendita nonché valutare la ripetizione di un provvedimento d'integrazione e adeguare l'obiettivo d'integrazione in caso di abbandono del provvedimento, in particolare per gli assicurati giovani;
- g. offrire consulenza e accompagnamento all'assicurato e al suo datore di lavoro dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione o la soppressione di una rendita;
- h. offrire consulenza e accompagnamento ai beneficiari di una rendita con un potenziale d'integrazione a partire dalla concessione della rendita;

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

- i. valutare il grado d'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno;
- j. emanare le decisioni sulle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità;
- k. informare il pubblico;
- l. coordinare i provvedimenti sanitari con l'assicuratore malattia e l'assicuratore infortuni;
- m. controllare le fatture relative ai provvedimenti sanitari;
- n. tenere e pubblicare un elenco contenente in particolare dati concernenti i periti e i centri peritali incaricati, strutturato in base ai settori di specializzazione, al numero di casi esaminati annualmente e al numero di attestati di incapacità al lavoro rilasciati.

² Il Consiglio federale può affidare agli uffici AI ulteriori compiti. Può emanare direttive applicabili all'elenco di cui al capoverso 1 lettera n e prevedere l'iscrizione di altri dati.

³ Fino all'emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari.

⁴ Se, nel quadro di accertamenti medici, l'ufficio AI ritiene necessaria una perizia monodisciplinare, l'ufficio AI e l'assicurato sono tenuti a scegliere un perito di comune accordo. Se l'ufficio AI e l'assicurato non si accordano sulla scelta del perito, l'ufficio AI e l'assicurato designano ciascuno un perito nella disciplina stabilita affinché sia redatta una perizia congiunta. I due periti redigono la perizia su mandato dell'ufficio AI, corredandola di una valutazione consensuale. Se non riescono ad accordarsi, i due periti espongono le rispettive divergenze. Il servizio medico regionale prende posizione sugli aspetti non condivisi e comunica le proprie conclusioni sulla valutazione medica.

⁵ Il Consiglio federale può disciplinare le modalità in base alle quali i periti di cui al capover-

Diritto vigente

***Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale***

so 4 devono redigere la perizia congiunta, segnatamente per quanto concerne il luogo e lo svolgimento della medesima.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.